

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "**ContiamoCi!**".

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ContiamoCi! è un'Associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, fondata sul principio di democrazia interna e priva di scopi di lucro.

Articolo 2 – Sede e durata. Logo.

La sede legale di ContiamoCi! è fissata in via Giovanni Falcone 40/3, 36050, Quinto Vicentino (VI), salva la facoltà, previa deliberazione in tal senso dell'Assemblea, di istituire sedi secondarie.

L'Associazione avrà durata illimitata.

Il logo è quello allegato al presente Statuto. Esso consiste di uno scudo a bordi grigi con al suo interno quattro mani di colore azzurro su fondo bianco che si stringono a livello del polso disegnando un quadrato. Sovrastante lo scudo è rappresentato stilizzato il bastone caduceo, anch'esso di colore azzurro. L'associazione potrà utilizzare solo tale logo, oppure il logo accompagnato dalla scritta ContiamoCi!, quest'ultima in colore grigio con la parte finale Ci in azzurro, come anche la sola scritta.

Articolo 3 - Oggetto sociale

ContiamoCi! agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In generale, l'Associazione ContiamoCi! si propone di promuovere e tutelare il principio di cui all'art. 33 della Costituzione Italiana secondo il quale la scienza è libera e libero ne è l'insegnamento, attraverso lo svolgimento di attività prevalentemente di carattere culturale, sociale, informativo e mediatico.

Lo scopo dell'Associazione è anche quello di valorizzare la libertà e la trasparenza di ricerca in ambito medico-scientifico, la relazione di cura, la personalizzazione delle terapie nonché gli approcci di medicina preventiva.

L'Associazione inoltre promuove, tutela e si interessa di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, compreso il diritto al lavoro, che possano influire sulle condizioni di salute psico-fisiche della persona.

Articolo 4 – Attività istituzionali

Le principali attività di ContiamoCi!, di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono quelle aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

Per quanto qui non espressamente previsto si opera riferimento all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, l'Associazione ContiamoCi! svolge le seguenti attività:

- organizzare eventi informativi e divulgativi inerenti gli scopi sociali;
- supportare e promuovere studi e ricerche EBM scevri da conflitti di interessi o comunque effettuati secondo un criterio di trasparenza circa l'eventuale presenza di conflitti di interessi;
- dare sostegno, occasionalmente anche economico, in favore degli Associati purché nei limiti fissati da un apposito Regolamento e sempreché ciò sia conforme al perseguimento degli scopi associativi ed alla legge vigente;
- fornire agli Associati sostegno in vicende attinenti l'attività lavorativa, adottando, o promuovendo l'adozione, delle misure atte a garantire un rafforzamento della loro tutela ed il miglioramento della condizione, singola e di categoria, fino al conseguimento di un sistema di sicurezza di categoria e sociale;
- valorizzare ogni buona pratica medica, sia di prevenzione sia di cura;
- farsi portavoce degli Associati, intesi singolarmente e come categoria, con gli organi di informazione;
- promuovere e/o organizzare manifestazioni, eventi, incontri di beneficenza, didattici, divulgativi, e quant'altro sia finalizzato alla cura dell'interesse associativo;
- svolgere altre attività ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento delle proprie finalità, avvalendosi di figure professionali competenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea.

Tutte le attività sono realizzate attraverso l'opera personale, volontaria e gratuita

prestata dagli Associati. Le attività non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o di altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO II I SOCI

Articolo 5 - Soci

L'Associazione è composta da tre categorie di soci: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

I “**Soci Fondatori**” acquisiscono automaticamente lo status di Associati per il fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione, e lo mantengono, in subordine al pagamento della quota associativa annuale, salvo che ricorra una causa di esclusione o espulsione previste dall'art. 8 del presente Statuto.

I “**Soci Ordinari**” sono tutti i cittadini italiani maggiorenni che abbiano presentato richiesta scritta di accedere all'Associazione e pagato la quota associativa.

I “**Soci Onorari**” sono nominati dall'Assemblea tra persone che si sono distinte per competenza o prestigio in relazione agli scopi statutari, non sono tenuti al pagamento della quota, non hanno diritto di voto e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Articolo 6 - Quota di adesione

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.

Per coloro i quali presenteranno la prima domanda di iscrizione nei mesi di Novembre e Dicembre di ogni anno, l'iscrizione e la quota versata saranno automaticamente attribuiti all'annualità successiva.

Il versamento della quota è dovuto per ogni anno di iscrizione all'Associazione, e va effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il versamento della quota associativa è valido per l'anno solare nel quale è eseguito. Per il socio moroso di due o più annualità, il versamento singolo/parziale sarà sempre imputato alle annualità precedenti.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e quote di natura patrimoniale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà dei Soci dell'Associazione effettuare liberi versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

Articolo 7 – Ammissione e poteri dei Soci.

Le domande di ammissione quale “Socio ordinario” devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e devono essere corredate dalla

prova del pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso, utilizzando apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo medesimo (disponibile anche sul sito ufficiale dell'Associazione o comunque compilabile per via telematica) allegando i documenti richiesti e la prova dell'avvenuto pagamento della quota associativa.

Il richiedente deve essere maggiorenne, possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve dichiarare di condividere gli scopi statutari e la normativa interna associativa.

Con l'iscrizione, l'Associato aderisce incondizionatamente alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti associativi, dichiara di sapere che lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione, e si impegna a rispettare tutti gli accordi stretti dall'Associazione nell'interesse degli associati.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riserva di ammettere via e-mail o in altra forma scritta ovvero di respingere la domanda di iscrizione, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

In caso di ammissione, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve motivare la deliberazione di rigetto a mezzo di comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata a/r o fax o PEC. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della convocazione immediatamente successiva.

In caso di conferma assembleare del rigetto della domanda di iscrizione, ContiamoCi! procederà alla restituzione dei documenti presentati e della somma incassata al netto di eventuali oneri di gestione.

Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota di iscrizione, ad esclusione dei "Soci Onorari", hanno diritto a partecipare alle assemblee sociali, previa comunicazione dell'ordine del giorno in sede di convocazione; godono del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa; se maggiori di età, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione, purché iscritti nel libro soci da almeno 30 giorni e in regola con il versamento della quota di iscrizione, e comunque nei limiti e con le modalità previste da Statuto e Regolamento Elettorale; possono denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Articolo 8 – Perdita della qualifica degli Associati.

Ferma restando la facoltà di recesso dell'Associato (se l'Associazione dovesse ottenere il riconoscimento, si applicherà l'art.24, c. 2 del codice civile) mediante invio di lettera racc. A.R. presso la sede legale dell'Associazione ovvero PEC, con

preavviso di 1 mese (il recesso non libera l'Associato dagli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione fino al pagamento di quanto dovuto nei confronti della stessa alla data del recesso), gli Associati perdono la loro qualifica in caso di:

- a) esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale, per morosità (salva sanatoria decisa dal Consiglio Direttivo se l'Associato adempia nel nuovo termine intimatogli), mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo;
- b) espulsione a seguito di provvedimento disciplinare, giusta previsione di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- c) venir meno dei requisiti o delle condizioni per l'ammissione stabiliti dal presente Statuto;
- d) svolgimento di attività o assunzione di incarichi che pongano l'Associato in evidente conflitto di interessi con l'Associazione;
- e) morte dell'Associato; la partecipazione all'Associazione è di carattere personale, per cui la morte dell'Associato non determina alcun diritto degli eredi di subingresso;
- f) scioglimento dell'Associazione.

La sussistenza delle fattispecie di cui ai punti che precedono in elenco è accertata e valutata con decisione del Consiglio Direttivo, il quale adotterà una delibera motivata che verrà comunicata all'Associato a mezzo di lettera racc. a/r o fax o PEC. Avverso la decisione è data facoltà all'interessato di inviare al Consiglio Direttivo un ricorso scritto e motivato a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero PEC, entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione. Se il Consiglio Direttivo dovesse confermare la propria decisione con comunicazione scritta e non succintamente motivata da inviarsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento del ricorso, l'Associato entro i successivi trenta giorni da tale ultima comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante lettera racc. a/r ovvero PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

Gli Associati che recedano, perdano la qualifica o vengano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere in parte o per intero la restituzione dei contributi e/o delle quote associative a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul fondo di dotazione dell'Associazione.

Articolo 9 – Procedimento disciplinare

In caso di violazione da parte degli Associati dei doveri imposti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi, così come per il caso di condanne in sede di Giustizia Ordinaria Penale, gli stessi potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo, il quale potrà adottare, a seconda dei casi ed in proporzione della loro gravità, uno dei seguenti provvedimenti:

- ✓ ammonizione scritta o richiamo;
- ✓ sospensione temporanea dell'Associato da 1 a 6 mesi;
- ✓ espulsione definitiva dall'Associazione.

I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo dovranno essere comunicati all'Associato a mezzo di lettera racc. a/r o fax o PEC.

Avverso il provvedimento disciplinare è data facoltà all'interessato di inviare un ricorso scritto e motivato al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata a/r ovvero PEC, entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento. Se il Consiglio Direttivo dovesse confermare il proprio provvedimento con comunicazione scritta e non succintamente motivata da inviarsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento del ricorso, l'Associato entro i successivi trenta giorni da tale ultima comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante lettera racc. a/r ovvero PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO III GLI ORGANI SOCIALI
--

Articolo 10 - Denominazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- i Coordinamenti Regionali e le Consulte Professionali;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Articolo 11 – l'Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Associati purché validamente iscritti da almeno 30 giorni all'Associazione ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa ove prevista.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente, anche esterno all'Associazione, al quale sarà affiancato un Segretario, anche esterno all'Associazione, entrambi nominati all'apertura della seduta.

Le elezioni alle cariche dell'Associazione e le deliberazioni riguardanti le persone degli Associati vengono effettuate per votazione segreta. In tutti gli altri casi il voto è espresso per appello nominale o per alzata di mano.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di

partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In caso di assemblea a distanza, il voto per le cariche dell'Associazione e le deliberazioni riguardanti le persone degli Associati vengono effettuate per votazione palese.

Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea si riunisce in sede Ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Convocazione - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente a mezzo lettera racc., fax, PEC, ovvero in altra forma equipollente, da inviare all'Associato almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, ed ordine del giorno.

In caso di urgenza, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata a mezzo lettera racc., fax, telegramma o PEC, ovvero in altra forma equipollente, da inviare all'Associato almeno 8 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dei motivi dell'urgenza.

L'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata inoltre su richiesta motivata di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati con motivazione scritta.

Quorum costitutivo - L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, ed è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

Sono ammesse deleghe da conferire esclusivamente ad altri Associati, ed ogni Associato può essere portatore al massimo di n. 10 (dieci) deleghe, scritte e sottoscritte, di altri Associati.

Quorum deliberativo - Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.

Attribuzioni - L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali, ed in particolare su:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) approva i Regolamenti associativi;
- e) conferisce lo status di "Soci Onorari";
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione

dall'Associazione;

- h) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea dei componenti che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo;
- i) determina indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea Straordinaria

Convocazione - L'Assemblea si riunisce in sede Straordinaria laddove 6 membri su 9 del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente a mezzo lettera racc., fax, PEC, ovvero in altra forma equipollente, da inviare all'Associato almeno 15 giorni prima della data fissata, con indicazione della data, ora, luogo, ed ordine del giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata a mezzo lettera racc., fax, telegramma o PEC, ovvero in altra forma equipollente, da inviare all'Associato almeno 8 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dei motivi dell'urgenza.

Quorum costitutivo - L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

L'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli Associati.

Sono ammesse deleghe, scritte e sottoscritte, da conferire esclusivamente ad altri Associati, ed ogni Associato può essere portatore al massimo di n. 10 (dieci) deleghe di altri Associati.

Quorum deliberativo - Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti. Si computano le astensioni nel numero dei voti espressi.

Attribuzioni - L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- a) modifica della sede sociale;
- b) allargamento della base associativa;
- c) modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- d) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo allo Statuto alla sua competenza.

In particolare, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con delibera approvata, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno 4/5 (quattro quinti) degli Associati esprimenti voto personale, con esclusione delle deleghe. Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo del fondo di

destinazione dell'Associazione.

Prima liquidazione dell'avanzo finanziario del fondo, cui provvedono i Liquidatori nominati dall'Assemblea Straordinaria, la destinazione del residuo avviene a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione di legge.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai n. 9 (nove) componenti del Consiglio Direttivo e tra i medesimi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente resta in carica tre anni, è rieleggibile.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si compone di n. 9 (nove) componenti tra i Soci Ordinari e Fondatori.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

I n. 9 (nove) componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari e Soci Fondatori, ogni 3 anni, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale adottato dall'Associazione, e sono rieleggibili.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo tutti i Soci che siano in regola con i versamenti della quota associativa e non abbiano subito provvedimenti disciplinari nell'ultimo anno precedente la data delle elezioni.

I consiglieri possono essere rieletti senza alcun limite.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all'integrazione dello stesso, per cooptazione, mediante scorrimento della lista dei Soci non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l'indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze

rimesse alla sua valutazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione dei Coordinatori dei Coordinamenti Regionali, qualora su decisione del primo vi sia la necessità di discutere decisioni, provvedimenti o avviare iniziative che possano avere un impatto diretto sull'attività dei Coordinamenti Regionali.

Articolo 14 - Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- a) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
- b) adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per i Soci e per i Coordinamenti Regionali, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
- c) fissa l'ammontare delle quote sociali annuali;
- d) nomina il Segretario Generale dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri componenti;
- e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- f) delibera la esclusione o l'espulsione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
- g) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- i) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario;
- j) entro il 20/05 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 20/06 per la definitiva approvazione;
- k) convoca l'Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria;
- l) approva le richieste di istituzione dei Coordinamenti Regionali e delle Consulte Professionali e vigila sulla osservanza, da parte di tali organismi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle carte associative;
- m) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli Associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- n) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione ai membri contenente l'ordine del giorno via e-mail o lettera almeno sette giorni prima, almeno quattro volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno cinque componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di carica ovvero d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente, nonché dai Consiglieri presenti.

Articolo 16 - Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'Associazione quando agisce su delega del Presidente stesso, o in caso di impedimento di questi. In tali casi assume pertanto la veste di Vice-Presidente.

In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo sostituisce fino al rinnovo della carica.

Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, conserva i relativi libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nonché delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, l'attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell'Associazione, ed in particolare la tenuta del libro degli Associati adempiendo i compiti demandatigli dal Presidente.

Il Tesoriere effettua, su delega del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa) dell'Associazione, effettua le relative verifiche sui versamenti delle quote associative, controlla la tenuta dei libri

contabili, predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, in collaborazione con il professionista incaricato di fornire assistenza fiscale in favore dell'Associazione.

Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento da parte del Tesoriere, o in casi di necessità e urgenza, il Presidente può, autonomamente e sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

Articolo 17 - Coordinamenti Regionali e Consulte Professionali

L'Associazione favorisce lo sviluppo sul territorio di reti locali di Soci, nel rispetto delle prescrizioni previste da un apposito Regolamento che detta i requisiti per la costituzione di Coordinamenti Regionali e ne prescrive le regole principali di funzionamento.

L'Associazione costituisce i Coordinamenti Regionali con delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun Coordinamento Regionale è composto da un Coordinatore e due Vice-Coordinatori.

I Coordinamenti Regionali hanno facoltà di istituire al loro interno ulteriori organi, così come previsto e regolato dalle carte associative.

I Coordinamenti Regionali sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può costituire Consulte Professionali tra Soci appartenenti a medesime categorie professionali.

Lo scopo principale delle Consulte Professionali è quello di consentire il miglior coordinamento tra Soci appartenenti alla medesima categoria professionale e di approfondire le esigenze e gli orientamenti specifici di essa in funzione della realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione istituisce le Consulte Professionali con delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascuna Consulta Professionale è composta da tutti i soci che esercitano tale professione e vogliono impegnarsi per gli scopi per cui è costituita e nomineranno tra loro un Responsabile della Consulta.

Le Consulte avranno funzione consultiva, senza poter impegnare l'Associazione nei confronti dei terzi e senza poter comunicare a soggetti terzi non associati qualunque informazione, opinione o dato riguardante l'Associazione e le sue attività.

I Responsabili delle Consulte Regionali di ogni categoria professionale nominano tra loro un Responsabile Nazionale.

I Responsabili Nazionali di ogni Consulta vanno a comporre una Camera delle Consulte che ha solo funzione consultiva e dovrà fornire al Consiglio Direttivo una relazione semestrale sull'attività svolta.

Articolo 18 – Organo di controllo

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 19 – Organo di revisione

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 20 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo con racc. a/r presso la sede legale dell'Associazione ovvero a mezzo PEC entro 30 dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale ovvero amministrativa dell'Associazione alla presenza del Presidente e per un tempo limitato.

TITOLO IV PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
--

Articolo 21 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 D.lgs 3/7/17 n. 117, nonché dagli avanzi netti di gestione.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 450,00 (Euro 50,00 per ogni Socio fondatore).

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, nemmeno di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzazione del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità normativamente previste.

Articolo 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

In caso di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio andrà depositato presso il Registro medesimo entro il 30 giugno di ogni anno.

Si procederà alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V NORME GENERALI
--

Articolo 24 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 25 - Entrata in vigore e norme applicabili

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti, e in particolare quelle vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in occasione della riunione Assembleare tenutasi in data 09 Settembre 2021.